

Referente di Progetto

XXXX

ALLEGATO “C” ALLE DICC – SCHEMA DI CONTRATTO

Egregio Signor

.....

Amministratore Delegato

.....

.....

.....

Trasmessa via posta elettronica certificata

Oggetto: Contratto per la realizzazione (oppure sostanziale modifica/potenziamento) di una località di servizio utile all’allaccio del Raccordo.....all’IFN/IFR sulla linea.....

Trasmettiamo la seguente proposta di Contratto.

TRA

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane- “Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15” - di seguito denominata **GI** con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 - CAP 00161, Cod. Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata dall’Ing. XXXXXXXXXXXX, nato a il, in qualità di Referente di Progetto XXXX della RFI, in virtù dei poteri attribuitigli dalla Procura Notaio conferita in data Repertorio Raccolta

E

“.....” - di seguito denominata **Richiedente** -, con sede in, CAP, Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di, R.E.A. n., rappresentata dal nato a il, in qualità di Amministratore Delegato della Società, in virtù dei poteri conferiti con atto del, come da autocertificazione acquisita agli atti.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





di seguito congiuntamente anche le “Parti”

PREMESSO

- a. che con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a R.F.I. S.p.A. la concessione per la gestione dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- b. Che il Richiedente in un’ottica di sviluppo delle proprie attività di logistica ha presentato una richiesta di allaccio all’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (*oppure* / Infrastruttura Ferroviaria Regionale) (di seguito rispettivamente anche IFN/IFR) alla linea XX in un punto in cui attualmente non è presente alcuna Località di Servizio (LdS) secondo quanto disciplinato all’articolo 12 bis delle DICC (*oppure* si rendono necessari rilevanti interventi di potenziamento infrastrutturale e/o tecnologico della LdS di RFI esistente);
- c. Che a valle della documentazione presentata dal Richiedente ai sensi degli articoli 4 e 5 delle DICC, il GI ha valutato positivamente – attraverso un’analisi costi-benefici (ACB) - l’impatto economico-sociale del nuovo allaccio sul sistema ferroviario;
- d. Che nell’ambito dell’ACB è stato valutato anche l’incremento di traffico ferroviario rispetto a quello stradale documentato dal Richiedente nella sua richiesta di allaccio;
- e. Che a valle del risultato di cui alla premessa precedente, le Parti hanno sottoscritto in data ... la Lettera di Intenti (All. A) con la quale si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, alla individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione della LdS (*oppure* il potenziamento della LdS esistente);
- f. Che l’importo complessivo dell’investimento stimato da RFI nella Lettera di Intenti è pari a euro...;
- g. Che il GI ha richiesto l’inserimento dell’investimento oggetto del presente Contratto all’interno del Contratto di Programma secondo quanto disposto all’articolo 12 bis delle DICC;
- h. Che con l’emissione del decreto di approvazione del Contratto di Programma (DM 359/2017) il MIT ha approvato lo schema contenente l’inserimento del suddetto investimento all’interno per la quota di competenza di RFI (...%);
- i. Che come previsto all’art 3.3 dalla Lettera di Intenti di cui al comma e) RFI ha sviluppato la PFTE dell’intervento in oggetto (All. B) nella quale è stato compiutamente valutato l’importo complessivo dell’opera in € XXX, di cui € XXX (pari al XX%) a carico di RFI ed € XX (pari al XX%) a carico del Richiedente, così come stabilito dalla su citata Lettera di Intenti.



- j. Che con comunicazione PEC del ... il Richiedente ha comunicato a RFI di poter disporre delle risorse necessarie così come indicato nella Lettera di Intenti di cui alla precedente lett. e) delle premesse.
- k. Che con Delibera dell'AD di RFI del giorno.... sono stati assegnati al sottoscritto Referente di Progetto, nell'ambito del Progetto ".....", codice, CUP, l'assegnazione del budget per l'assunzione di impegni e l'impiego delle risorse interne fino all'importo massimo di € per lo svolgimento delle attività previste nel progetto.

le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto

L'oggetto del presente Contratto è costituito dagli obblighi che le Parti assumono per la realizzazione della LdS (*oppure* il potenziamento dell'impianto di.....) utile all'allaccio alla lineasull'IFN/IFR secondo quanto disposto dagli articoli 12 e 12 bis delle DICC, parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 3

Obblighi delle Parti

3.1 Nel Contratto di Programma per la realizzazione/potenziamento della LdS di cui al precedente articolo 2 è stato stanziato l'importo di euro, come contributo a carico del Gestore dell'Infrastruttura per la realizzazione dell'opera di cui all'art. 2.

3.2 Il Richiedente si obbliga a contribuire all'adeguamento infrastrutturale e tecnologico dell'IFN/IFR nella misura del,garantendo la disponibilità finanziaria dell'investimento di propria competenza e assicurando il pagamento verso RFI secondo le modalità di cui al successivo Art. 4 "Modalità di pagamento";

3.2 Il Richiedente, nel Modello di Gestione d'Esercizio per Anno, presentato a RFI ai sensi dell'art. 5.1 delle DICC ed allegato al presente Contratto (All. C), si impegna altresì, a garantire i volumi di traffico ivi indicati ed un piano d'incremento della quota modale ferroviaria rispetto a quella stradale.



3.3 RFI si impegna ad eseguire i lavori per la realizzazione della LdS (*ovvero* il potenziamento della LdS esistente) nei tempi stimati nel Gantt allegato al presente Contratto (All. D).

3.4 Nel caso di una variazione, non superiore al 15%, dei costi dell'intervento avvenuti in corso d'opera a valle della stipula del presente Contratto e per cause non riconducibili alla responsabilità delle Parti, queste si impegnano a rimodulare, proporzionalmente, le rispettive quote di partecipazione alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente Contratto.

3.5 Nel caso in cui gli incrementi dei costi possano avere impatto sui tempi di realizzazione dell'opera completa o nel caso in cui si dovessero registrare ritardi per cause non imputabili al GI, le Parti possono ridefinire, con un accordo modificativo del presente Contratto, le fasi funzionali prioritarie del progetto al fine di pervenire ad una realizzazione anche parziale dell'opera rispetto alle tempistiche inizialmente stabilite. Con il suddetto accordo potranno essere anche ridefiniti i contenuti del successivo articolo 4.

3.6 Nel caso in cui un eventuale incremento dei costi complessivi sia superiore alla percentuale massima indicata al precedente punto 3.4, le Parti si riservano di rivedere il progetto al fine di contenere i costi all'interno dei limiti previsti anche ai sensi del comma 3.4. Resta ferma la facoltà di RFI di valutare la possibilità di reperire ulteriori risorse finanziarie al fine di assorbire l'incremento dei costi eccedente la percentuale massima sopra indicata.

3.7 entro X giorni dal collaudo della LdS, le Parti si obbligano a stipulare, un Accordo Quadro, secondo le regole e lo schema pubblicati nel PIR del GI, per la prenotazione della capacità infrastrutturale in coerenza con i volumi di traffico dichiarati dal Richiedente nel modello di gestione di esercizio di cui al precedente punto 3.2

ARTICOLO 4

Modalità di pagamento

(N.B.: trattandosi di uno schema, le percentuali degli acconti saranno concordate tra le parti all'atto della stipula del contratto)

1. L'impegno economico complessivo dei lavori di cui alla lettera i) delle premesse, è così suddiviso tra le Parti:
 - €, a carico di R.F.I. Spa, pari a ___% dell'intero investimento;
 -€, a carico di.....,pari a ___% dell'intero investimento.
2. La quota a carico di pari a€ sarà trasferita a RFI come di seguito riportato:
 - a. 1° acconto pari a € (10% della quota di propria competenza) contestualmente alla stipula del presente Contratto



- b. **2°acconto pari a€** (x% della quota di propria competenza) all'avvio dei lavori di realizzazione;
- c. **3° acconto pari a€** (x% della quota di propria competenza) alla presentazione SAL dei lavori di realizzazione;
- d. **Saldo pari a€** (x% della quota di propria competenza) al collaudo dei lavori di realizzazione;

Gli importi indicati, contributi soggetti a versamento dell'imposta di registro e a registrazione c/o Agenzia dell'Entrate, dovranno essere accreditate a favore di RFI S.p.A. sul conto corrente bancario UNICREDIT IT80 X 02008 05351 000500083572, con l'obbligo del contribuente di riportare nella causale del bonifico il numero di CODOP che le verrà assegnato e comunicato dopo la stipula.

- 3. Le eventuali economie, a qualsiasi titolo risultanti dalla contabilità finale a conclusione dei lavori, potranno esser utilizzate, previo accordo tra le Parti, per la realizzazione di maggiori o complementari opere a servizio del manufatto, ovvero costituiranno risparmio per le Parti in proporzione al loro apporto economico iniziale.
- 4. In caso di ritardato pagamento delle somme di cui sopra, il tasso degli interessi di mora sarà quello ex D. Lgs. 231/2002. Tali interessi decorreranno trascorso il 30° giorno dalla ricezione della richiesta di pagamento avanzata da R.F.I..

ARTICOLO 5

Durata-Risoluzione

- 5.1 Il presente Contratto decorre dal giorno della sottoscrizione fino alla data dell'avvenuto collaudo delle opere che, si stima, sulla base del Gantt (*cf.* All. D), al Le Parti convengono fin da ora che la durata del contratto potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le stesse.
- 5.2 Ferme le altre ipotesi di risoluzione presenti nel Contratto, RFI si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., di risolvere il presente Contratto in caso di mancato rispetto del piano di pagamento previsto all'articolo 4 da parte del Richiedente.

ARTICOLO 6

Garanzia

- 6.1** Il Richiedente rilascia, alla sottoscrizione del presente Contratto, idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa (di seguito la "Fidejussione"), sotto forma di contratto autonomo di garanzia, con sottoscrizione autenticata da notaio, irrevocabile ed



a prima richiesta, con rinuncia dell'Istituto fidejubente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 1, C.C. con esonero per la società garantita dal proporre contro il garante le istanze di cui all'art. 1957, comma 3, c.c., intestata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del valore di Euro(.... /00 euro) a garanzia dell'esatto pagamento previsto dal presente Contratto.

6.2 La Fidejussione, escutibile parzialmente o integralmente, dovrà essere reintegrata dal Richiedente entro 30 giorni dall'escussione, pena la risoluzione del presente Contratto.

6.3 All'avanzamento dei lavori e dei pagamenti qualora l'importo della fidejussione dovesse essere superiore al valore della quota a carico del Richiedente dei lavori da eseguire, RFI provvederà a svincolare progressivamente la fidejussione per il valore eccedente.

6.4 La fideiussione di cui al comma 1 verrà restituita al termine dei pagamenti a carico del Richiedente.

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da RFI mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.rfi.it e dal *[Contraente]* mediante *[chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]*.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.



ARTICOLO 7 bis

Titolarità autonoma sul trattamento dei dati personali

L'esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di RFI e [Contraente] che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione del Contratto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (personal data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 8

Clausola d'integrità

8.1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

8.2 Il Richiedente dichiara e garantisce:



- a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
- b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

8.3 Il Richiedente dichiara di prendere atto degli impegni assunti da RFI nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.

8.4 La violazione da parte del Richiedente di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con comunicazione trasmessa tramite PEC all’altra Parte, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso RFI avrà la facoltà di escutere la Garanzia di cui all’art. 6.

8.5 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Richiedente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) del Modello 231 e/o (iii) della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

8.6 Il Richiedente prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere



effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet [https://www.rfi.it/it/chi-siamo/visione--missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi appfondimenti.html](https://www.rfi.it/it/chi-siamo/visione--missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi-appfondimenti.html), e nella sezione "FAQ Whistleblowing" raggiungibile dal link ivi indicato.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

Nel caso una o più disposizioni del presente Contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del Contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.

Nel caso una o più disposizioni del presente Contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il Contratto è stato stipulato.

Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le Parti, verranno apportate per iscritto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, pubblicato da GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente Contratto, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Contratto.

Il testo del presente Contratto sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.

ARTICOLO 10

Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 11

Spese del Contratto

In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Contratto è soggetto all'obbligo di registrazione e all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi



dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986" e dell'art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

ARTICOLO 12

Allegati

Sono allegati al presente Contratto, del quale fanno parte integrante:

- Allegato A – Lettera di intenti;
- Allegato B – PFTE dell'intervento;
- Allegato C – Modello di Gestione d'Esercizio per Anno;
- Allegato D – Gantt dei lavori.

Roma,

In segno di integrale ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nella presente proposta di Contratto Quadro, con annessa specifica dichiarazione: *“Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 3,5,6, e 10”* appositamente sottoscritta.

Vi preghiamo di farci pervenire copia integrale del presente Contratto firmato digitalmente dal Vostro legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri.

Distinti saluti,

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Direzione xxxx
Il Referente di Progetto